

COMUNE DI BITONTO

Estratto decreto 1 ottobre 2024, n. 49

PNRR - M5C2I2.3 - "PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE" (PINQUA) - PROGETTO DEL COMUNE DI BITONTO "VIVERE DI CITTÀ: DALLA SCUOLA MATERNA PUBBLICA AL VERDE URBANO - COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA MICHELANGELO E REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO IN VIA TRAIANA" - CUP D51B18001130004 - PRONUNCIA DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVA CON CONTESTUALE DETERMINAZIONE URGENTE DELLA INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22, 23 e 24 DEL D.P.R. 327/2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale ha partecipato – per il tramite della Città Metropolitana di Bari – al *"Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"* c.d. "PINQuA" afferente al PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 ai fini della candidatura dell'intervento di realizzazione di nuova scuola per l'infanzia in via Michelangelo ed un parco urbano in Via Traiana;
- che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 07/10/2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari (tra i quali la Città Metropolitana di Bari e dunque il Comune di Bitonto) e delle proposte presentate nell'ambito del PINQuA, previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- che con Decreto direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20/01/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l'acconto da erogare agli stessi;

DATO ATTO, per quanto attiene, nello specifico, alle ripercussioni urbanistiche ed espropriative dell'intervento:

- che per la realizzazione della scuola dell'infanzia si sarebbe dovuto procedere all'esproprio di suoli compresi tra la via Michelangelo e la parallela via Traiana, insistenti in aree già destinate dal vigente PRG ad attrezzature pubbliche di interesse generale (nello specifico zona omogenea F6 - destinata ad *"attrezzature scolastiche obbligo e preobbligo"*);
- che, per tale ragione, con note prot. n. 21260/2023 del 18/05/2023 e prot. n. 21262/2023 del 18/05/2023 si è proceduto all'avvio del procedimento espropriativo, ex art. 11 del D.P.R. 327/2001 della particella n. 67 e della particella n. 1054, entrambe appartenenti al foglio di mappa 48;
- che, ai sensi degli articoli 9 e 10 DPR 327/2001 (letti in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 della LRP n. 03/2005), il vincolo preordinato all'esproprio, se non apposto dal PRG, deve essere apposto attraverso una variante al piano regolatore generale, anche di tipo semplificato;
- che, pertanto, sui suoli oggetto di esproprio, il vincolo di destinazione a servizi pubblici, impresso dal PRG, essendo di natura conformativa (cfr. *DGR n. 1755 del 13/10/2015 – Variante al PRG per modifiche all'art. 23 delle NTA relativo alle zone F di interesse generale - Approvazione definitiva*), assume carattere ablatorio attraverso il ricorso alla variante urbanistica al PRG, anche di tipo semplificato;

RILEVATO che con delibera di C.C. n. 133 del 05/07/2023 è stato stabilito, tra l'altro:

- di approvare di approvare, ai fini urbanistici, il progetto definitivo di costruzione di nuova scuola per l'infanzia in via Michelangelo e realizzazione di parco urbano in via Traiana – CUP D51B18001130004 – dell'importo di € 2.851.000,00;
- di dichiarare la pubblica utilità ex art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001 e art. 10 della L.R.P. n. 3/2005;
- di apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 e artt. 6 e 8 della L.R.P. n. 3/2005;
- di dare atto che l'approvazione del progetto avrebbe costituito titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001;

- di dare atto che per l'approvazione del progetto non sarebbe stata necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del DPR n. 380/2001, né l'applicazione della normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D. Lgs. n. 152/2006, alla Legge Regionale n. 44/2012 e al Regolamento Regionale n. 18/2013
- di dare atto che l'opera non sarebbe rientrata negli ambiti di applicazione di cui all'art. 4 (allegati A e B) della Legge Regionale n. 11/2001 in materia di V.I.A.;
- di procedere con separato e successivo atto di Consiglio comunale, a perfezionare l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità;
- di procedere, a valle dell'efficacia, in via d'urgenza all'acquisizione dei suoli, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8 e 22 del D.P.R. n. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005

[OMISSIS]

DECRETA

1. la determinazione, in via urgente, dell'indennità provvisoria di espropriazione del suolo necessario alla realizzazione dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 327/2001, come di seguito indicato:

DITTA CATASTALE/ DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI			PROPRIETA'	INDENNITA' OFFERTA	MAGGIORAZIONE
	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE CATASTALE mq			
OMISSIS (allegato privacy)	48	67	650	1/1	27.735,50 €	2.773,55 €

2. l'espropriazione, con la condizione sospensiva di cui al successivo punto 5) – a favore del Comune di Bitonto (BA) - C.F. 00382650729 con sede in C.so Vittorio Emanuele II, n. 41 – dell'immobile interessato dai lavori di *"COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA IN VIA MICHELANGELO E REALIZZAZIONE DI PARCO URBANO IN VIA TRAIANA - PNRR – M5C2I2.3 – "PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL'ABITARE" (PINQUA) – PROGETTO DEL COMUNE DI BITONTO "VIVERE DI CITTÀ: DALLA SCUOLA MATERNA PUBBLICA AL VERDE URBANO"* – riportato nell'allegato parte integrante, non pubblicabile, al presente provvedimento e identificato attraverso la ditta proprietaria e l'estratto di mappa catastale allegato anch'esso al presente atto quale parte integrante;
3. che la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza dipendenza, servitù legalmente costituite, passive e attive;
4. che la somma spettante a titolo di indennità di esproprio non è stata assoggettata alla ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, poiché il suolo acquisito non ricade nelle zone omogenee A, B, C, D di cui al D.M.1444/196;
5. che il presente decreto, a cura e spese del Comune, sarà notificato all'espropriato nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001; l'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno quattro giorni prima della stessa (termine ridotto dal art. 14, comma 6, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13), da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla data del presente decreto;
6. che il passaggio di proprietà è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato

ed eseguito con le modalità richiamate al punto 5) precedente;

7. che in merito agli effetti dell'espropriazione per i terzi si applica l'art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001;
8. che il presente decreto va registrato, trascritto e volturato, in termini di urgenza, presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio pubblicità immobiliare e catasto;
9. che un estratto del presente decreto va trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

AVVISA

10. che l'espropriato, in caso di condivisione dell'indennità offerta:
 - ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e 14, comma 6, del D.L. 13/2023 entro quindici giorni (15) successivi all'immissione in possesso, potrà comunicare la condivisione della determinazione dell'indennità di espropriazione offerta, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
 - la comunicazione di condivisione dell'indennità di esproprio è irrevocabile e non saranno accettate comunicazioni di condivisioni parziali, condizionate o revocabili;
 - ai fini della liquidazione dell'importo offerto è tenuto a depositare ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione di accettazione della indennità, la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene;
 - si provvederà ad effettuare il pagamento dell'indennità di espropriazione divenuta così definitiva secondo le modalità, i tempi e le forme pubblicitarie di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001;
 - a seguito della comunicazione di condivisione dell'importo offerto, visto che la procedura riguarda un'area con potenzialità edificatorie, all'atto della liquidazione, oltre all'importo offerto, verrà corrisposto un ulteriore importo pari al 10% dell'importo, ai sensi dell'art. 37, comma 2 e 45, comma 2, del DPR n. 327/2001;
11. che l'espropriato, in caso di non condivisione dell'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e art. 14 , comma 6, del DL n. 13/2023 entro quindici giorni (15) successivi alla immissione in possesso potrà comunicare la propria non condivisione dell'importo offerto, potrà chiedere di avvalersi del procedimento peritale previsto dall'art. 21 del DPR n. 327/2001 e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia. Se non condivide la relazione finale, può opporre l'opposizione alla stima nelle forme e nei termini di cui all'art. 54 del DPR n. 327/2001. Nelle more dell'espletamento della sopracitata procedura il Comune di Bitonto provvederà al deposito dell'indennità offerta presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat. Le spese per la nomina dei tecnici sono poste a carico del proprietario e del beneficiario secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 6, del DPR n. 327/2001. Ai sensi dell' art. 14, comma 6, del DL n. 13/2023 i termini di cui l'art. 21 e 54 del DPR n. 327/2001 sono ridotti alla metà;
12. che l'espropriato, in assenza di comunicazione, ai sensi dell'art. 22, comma 5, DPR n. 327/2001 l'indennità di espropriazione si intenderà come non condivisa e si provvederà al deposito dell'indennità offerta presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat e a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva alla competente commissione prevista dall'art. 41 del DPR 327/2001 s.m.i., senza oneri per l'espropriato, che provvederà nei termini di legge;

INFORMA

13. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. Puglia entro il termine di sessanta

(60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione ovvero dalla di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 art. 14 L.R.P. n. 3/2005 in caso di notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali; in alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notificazione;

DÀ ATTO

14. che a tutela della privacy dei soggetti interessati, i loro dati personali, necessari per la validità e la forma del presente provvedimento, sono stati inseriti in un apposito allegato parte integrante del presente atto che verrà trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e all'Ufficio del Territorio - Conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate al fine di assolvere alle operazioni di registrazione, trascrizione, e di voltura catastale;

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Dellorusso